



Comune di Formello
Città Metropolitana di Roma Capitale
C.F. 80210670586 P.I. 02133841003

Il Sindaco

Ordinanza n° 23 del 03/05/2020

OGGETTO: Ordinanza art. 50, comma 5, D.Lgs. 267/2000 di carattere temporaneo per contrastare situazioni di aggravamento del rischio, nel territorio di competenza, in coerenza con le statuizioni di cui al D.P.C.M. 26.4.2020 e Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Lazio n. Z00037 del 30.4.2020, in tema di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19

IL SINDACO

VISTO il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale - Supplemento n.15;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il DPCM 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabile sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22/03/2020;

VISTO il DPCM 1 aprile 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 02/04/2020;

VISTO il DPCM 10 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 11/04/2020;

VISTO il DPCM 26 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27/04/2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTE le Ordinanze Regionali del Presidente della Regione Lazio in merito e da ultima la n. Z00037 del 30/04/2020;

VISTE le misure di sicurezza per la produzione, confezionamento e vendita di cibo e bevande da asporto, destinate agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le attività artigianali contenute nel vademecum condiviso dalla Regione Lazio e associazioni di categoria, che si allega alla presente ("Allegato A").

RAVVISATA la necessità, in relazione e coerenza con le recentissime disposizioni del D.P.C.M. 26.4.2020 e O.P.R. Lazio n. Z00037 del 30.4.2020 – di adottare provvedimenti per la programmazione in fasce orarie delle attività commerciali presenti sul territorio a tutela igienico sanitaria, della salute e sicurezza pubblica, al fine di prevenire e contenere la diffusione del contagio a seguito della maggiore circolazione di persone;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, il quale dispone che "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e ss.mm.ii;

Per tutto quanto sopra esposto;

DISPONE

in via temporanea per contrastare situazioni di aggravamento del rischio, nel territorio di competenza, in coerenza con le previsioni statali in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19, **con decorrenza dal 04 maggio 2020 e sino al 17 maggio p.v. nei confronti dei gestori ed esercenti:**

- Che gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (**BAR**), possono effettuare attività di asporto **dalle ore 06,00 alle ore 18,00**, con divieto di consumazione del prodotto all'interno e nei pressi dei locali.
- Che gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e attività artigianali quali, **a titolo esemplificativo, RISTORANTI, PUB, ROSTICCERIE, FRIGGITORE, GELATERIE, PASTICCERIE, PIZZERIE AL TAGLIO, PANINOTECHE, YOGURTERIE, PIADINERIE, ecc.**, possono effettuare attività di asporto **dalle ore 08,30 alle ore 21,30**, con divieto di consumazione del prodotto all'interno e nei pressi dei locali.
- Che le **attività di vendita di generi alimentari**, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, possono esercitare la propria attività **dalle ore 08,30 alle ore 21,00**, purché sia consentito l'accesso alla sola predetta attività;
- L'apertura delle attività commerciali, non sopra citate e consentite dal D.P.C.M. 26 aprile 2020 e dall'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 24 aprile 2020, n. Z00035, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche

ricompresi nei centri commerciali, **dalle ore 08,00 alle ore 20,00**, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività;

DISPONE

- che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio on-line dell'Ente e sul sito istituzionale;

- che il Corpo della Polizia Locale, i Carabinieri e le altre Forze di Polizia in genere, provvedano alla vigilanza, controllo ed esecuzione della presente ordinanza;

- che copia della presente ordinanza venga trasmessa:

- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma;
- Commissariato P.S. "Prima Valle" – Roma;
- Comando Stazione Carabinieri di Formello;
- Corpo Polizia Municipale di Formello;
- Asl Roma 4;

AVVERTE

che così come previsto dall'art. 4, c. 1, del D.L. 25/03/2020 n. 19 l'inottemperanza al presente provvedimento, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto: ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) LAZIO, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Formello, 03/05/2020

IL SINDACO
Avv. G. F. Santi